SCHEMA DI CONVENZIONE

[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato, in parti non sostanziali, in ragione degli esiti dell'istruttoria di Co-progettazione]

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVELLO E PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI E FUNZIONALI DELL'EX CHIESA DI SAN MICHELE-CENTRO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI RIVELLO.

Ľar	nno 2024 il giorno	, del mese di	, in Rivello, sede del		
	azzo Comunale in V.le Monast		·		
		TRA			
rap ——	presentato dal Responsabile	'Comune"), Codice fiscale e partita IVA e del Settore Vigilanza, Dr.ssa Renno domiciliata ai fini della presente nto e nell'esclusivo interesse dell'ente	•		
		e			
ľF.I	T.S. denominato		con sede in Via/Piazza		
		, codice fiscale	, nella persona del		
lega		rappresentate	Signor		
Ü		••	, nato a		
		il	, CF		
		, la quale dichiara di agire in nome	e, per conto e nell'esclusivo interesse		
del	l'Associazione;				
Vist	ti				
_	la Legge n. 241/1990 e ss. M	m;			
-	il D.Lgs. n. 267/2000;				
-	l'art. 118, quarto comma, de	lla Costituzione;			
-	la Delibera ANAC n. 32 del 20	0.01.2016, recante le "Linee guida per l	'affidamento di servizi a enti del terzo		
	settore e alle cooperative so	ciali";			
-	il D.Lgs. n. 117 del 03.07.201	7;			
-		Decreto del Ministro del lavoro e del rapporto tra Pubbliche Amministraz del D. Lgs. n. 117 del 2017:			
Ric	hiamati	de. 5. 180 117 de. 2017,			
-	la D.D. n di approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;				
-	definizione delle attività gest	per l'avvio di un procediment tione e funzionali dell'ex Chiesa di san elibera di Consiglio Comunale G.C. n. N	Michele-centro polifunzionale, di cui		

Tanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale positivamente valutata dalla Commissione, in relazione agli obiettivi specifici approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 05/09/2024 per la definizione delle attività gestione e funzionamento dell'ex Chiesa di San Michele- centro polifunzionale, e come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di Co-progettazione.

A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è allegato alla presente Convenzione come "Progetto operativo" per farne parte integrante e sostanziale.

Il/i Soggetto/i Partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna/no affinché le attività co-progettate con il Comune di Rivello siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'E.T.S. assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'avviso pubblico e dal progetto operativo, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Articolo 2 – Finalità e obiettivo principale

La finalità è quella di offrire un servizio culturale alla comunità inteso come occasione di formazione e crescita, dove l'immobile denominato ex Chiesa di San Michele – centro polifunzionale, rappresenta il luogo di propulsione culturale e centro di produzione artistica e possa raffigurare un punto di riferimento importante nel territorio ed occasione di condivisione e partecipazione sociale e culturale della comunità locale.

Articolo 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di quattro anni dal momento della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni.

Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo di ulteriori quattro anni e comunque previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e previa comunicazione mediante PEC all'aggiudicatario.

Qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di rinnovo di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.

La convenzione sarà risolta di diritto qualora intervengano disposizioni di necessità ed urgenza incompatibili con il mantenimento del rapporto, senza che il soggetto attuatore possa vantare, nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto o rimborso di qualsiasi natura.

Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione o della durata dell'affidamento che dovessero rendersi necessarie a causa di modifiche normative.

Articolo 4 - Progettazione condivisa e modalità di direzione, gestione e organizzazione

Al fine di garantire il buon andamento del progetto nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione e garantire il coordinamento delle medesime con gli obiettivi dell'Amministrazione, le parti si impegnano a richiedere la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi. All'interno del Tavolo viene condivisa la co-progettazione e le verifiche in itinere del progetto. Eventuali variazioni progettuali o dei soggetti coinvolti nelle attività proposte dovranno essere oggetto di preventiva discussione e approvazione nell'ambito del tavolo di co-progettazione. La titolarità del progetto rimane in carico al Comune di Rivello.

Il/i Soggetto/i partner del Comune di Rivello assume/ono la responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto.

Competono all'Amministrazione Comunale le funzioni di indirizzo e pianificazione, di verifica e di controllo necessarie ed opportune a garantire il rispetto della presente convenzione.

Il/i Soggetto/i partner provvede/ono alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione con proprio personale volontario e con proprie capacità organizzative.

Il/i Soggetto/i partner garantisce/ono che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e che siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

I volontari rispondono del loro operato al/i Soggetto/i partner che è/sono ritenuto/i l'unico/i responsabile/i degli impegni e dei compiti assunti.

Le attività andranno svolte con la massima cura, diligenza, educazione, disponibilità e gentilezza nei confronti dell'utenza.

Articolo 5 – Attività e compiti

L'Amministrazione si impegna a redigere un verbale di consegna dei beni mobili ed immobili in uso, individuando l'attuale stato di conservazione.

Sono a carico del/i Soggetto/i partner la manutenzione ordinaria dell'immobile e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, il rinnovo delle certificazioni degli impianti, il pagamento delle utenze e la richiesta di autorizzazione all'avvio delle attività.

I beni in uso al/i Soggetto/i partner in forza della presente convenzione, dovranno essere restituiti al Comune al termine del periodo di collaborazione in buono stato di conservazione.

I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel "Progetto Operativo" declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il/i Soggetto/i Partner del Comune resterà/nno responsabile/i dell'autorizzazione di avvio delle attività, della programmazione e dello svolgimento di tutte le attività che saranno realizzate avvalendosi anche di terzi.

Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'affidatario con i suoi affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Articolo 6 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare gli interventi di cui alle finalità ed agli obiettivi del progetto di definizione delle attività gestione e funzionamento dell'ex Chiesa di San Michele- centro polifunzionale, il/i soggetto/i Partner mette/ono a disposizione:

- risorse tecniche e strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), come individuato nel "Progetto Operativo".
- a copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore si obbliga a stipulare e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione una polizza assicurativa RCT e RCO per danni a terzi e prestatori d'opera;
- rinnovo delle certificazioni dell'impianti

Il Comune di Rivello quale ente procedente, metterà a disposizione del partenariato le seguenti risorse:

- l'immobile dell'ex chiesa di San Michele- centro polifunzionale, quale bene immobile dove si svolgeranno le attività, ed avente le caratteristiche strutturali descritte nella scheda tecnica;

- attività di manutenzione straordinaria dell'immobile che necessitino di tale misura di intervento;
- Beni e strumenti come descritti nella scheda di progetto base.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune, costituisce il massimo erogabile dall'Amministrazione procedente.

Articolo 7 – Inadempimenti e risoluzione

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune qualora siano evidenziate gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative e che riguardino le coperture assicurative previste dal Dlgs 117/2017. La risoluzione è senza oneri a carico del Comune.

Articolo 8 - Revoca e clausole rescissorie

Il Comune ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione trasmessa via PEC per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero per inadempienza grave da parte dell'Associazione.

Il/i Soggetto/i Partner, qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, può chiederne la rescissione con comunicazione motivata ed anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, il Comune controllerà gli eventuali danni arrecati al patrimonio mobile e immobile dell'ex Chiesa di san Michele -centro polifunzionale ai fini di una eventuale quantificazione a carico del ETS.

Articolo 9 - Assicurazione.

Il/i Soggetto/i Partner ha/nno presentato polizze assicurative per:

- RCO.... in data n°stipulata pressocon scadenza, con massimale di €;

Articolo 10- Spese

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del/i Soggetto/i Partner, che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Articolo 11 – Norme finali In caso di controversia fra le parti e nell'impossibilità di pervenire ad un accordo amichevole, ci si avvale del Foro di Lagonegro.

Articolo 12 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, visto il D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai soggetti partecipanti alla procedura saranno trattati dal Comune di Rivello esclusivamente per le finalità connesse alla stessa. Titolare del trattamento è: Comune di Rivello sede V.le Monastero 48 -85040 Codice Fiscale: 83000350765 Partita IVA: 00277220760.

LE PARTI							